



## **COMUNICATO STAMPA**

La Consob non ha evidenza che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia. Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea che sono investiti dagli stessi problemi che colpiscono l'Italia. La Consob ritiene che la temporanea sospensione delle contrattazioni di singole azioni, intesa come pausa di riflessione imposta, già operante quando la caduta dei prezzi è in prossimità dei parametri previsti dai trading halt, introdotti per le sedi di negoziazione da Mifid II, stia ben funzionando, pur nei limiti di efficacia dello strumento e tenuto conto del contesto di mercato sfavorevole a livello di andamento delle Borse nel mondo. In ogni caso l'adozione del divieto unilaterale di short selling è valutata, secondo il Regolamento europeo (Regolamento UE 236/2012), se la caduta dei corsi supera mediamente il 10% e in presenza degli altri presupposti. La sospensione di tutte le contrattazioni di Borsa invece sarebbe una decisione che spegnerebbe l'indicatore di prezzo senza rimuovere le cause, generando problemi di mercato di non facile soluzione nell'immediato futuro.

Roma, 9 marzo 2020